

FÙLCROS NEWS

Principali adempimenti Mese di marzo

Numero 12 del 11 marzo 2022

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.3.2022	Trasmissione telematica Certificazioni Uniche	<p>I sostituti d'imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche relative al 2021:</p> <ul style="list-style-type: none">• utilizzando il modello "ordinario" della "Certificazione Unica 2022", approvato dall'Agenzia delle Entrate;• nel rispetto delle previste specifiche tecniche. <p>Il flusso telematico può essere suddiviso inviando separatamente, anche da parte di soggetti diversi (es. consulente del lavoro e commercialista):</p> <ul style="list-style-type: none">• le certificazioni dei dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati;• rispetto alle certificazioni dei dati dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni, dei redditi diversi e delle locazioni brevi. <p>Possono essere inviate dopo il 16.3.2022 ed entro il termine previsto per la presentazione del modello 770/2022 (31.10.2022) le certificazioni che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione dei modelli 730/2022 e RED- DITI PF 2022 precompilati. Si tratta, ad esempio, delle certificazioni riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none">• i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni;• le provvigioni;• i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto;

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.3.2022	Comunicazione "sede telematica" per conguagli 730/2022	<ul style="list-style-type: none"> • i redditi esenti. <p>I sostituti d'imposta devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'apposita "sede telematica" (propria, di un intermediario o di una società del gruppo) al fine di ricevere dalla stessa Agenzia il flusso telematico contenente i modelli 730-4, relativi ai conguagli derivanti dalla liquidazione dei modelli 730/2022.</p> <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati. <p>Se è la prima comunicazione (sostituti d'imposta che non hanno ancora comunicato la suddetta "sede telematica"), deve avvenire nell'ambito del "Quadro CT" del modello "ordinario" della "Certificazione Unica 2022".</p> <p>Se si devono comunicare variazioni, deve invece essere utilizzato l'apposito modello "CSO", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 12.3.2019 n. 58168.</p> <p>Non devono effettuare la comunicazione in esame i sostituti d'imposta che negli scorsi anni hanno già ricevuto i modelli 730-4 in via telematica dall'Agenzia delle Entrate, salvo che debbano essere comunicate variazioni dei dati già forniti.</p>
16.3.2022	Certificazione redditi da lavoro	<p>I sostituti d'imposta devono consegnare ai sostituiti (es. dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, professionisti, agenti, titolari di diritti d'autore, lavoratori occasionali, ecc.) la certificazione, relativa all'anno 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle somme e valori corrisposti; • delle ritenute operate; • delle detrazioni d'imposta effettuate; • dei contributi previdenziali trattenuti. <p>Per il rilascio della certificazione occorre utilizzare il modello "sintetico" della "Certificazione Unica 2022", approvato dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Se la certificazione relativa al 2021 è già stata consegnata utilizzando il modello di "Certificazione Unica 2021" (es. a seguito di richiesta avanzata dal lavoratore in sede di cessazione del rapporto nel corso del 2021), entro la scadenza in esame occorre sostituirla consegnando la nuova "Certificazione</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.3.2022	Certificazione dividendi	<p>Unica 2022".</p> <p>I soggetti che, nel 2021, hanno corrisposto utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, devono consegnare ai percettori l'apposita certificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei dividendi corrisposti; • delle relative ritenute operate o delle imposte sostitutive applicate. <p>La certificazione va rilasciata utilizzando l'apposito modello CUPE approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2019 n. 10663 (le relative istruzioni sono state aggiornate l'11.2.2021).</p>
16.3.2022	Certificazione <i>capital gain</i>	<p>I notai, gli intermediari professionali, le società ed enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria (c.d. "<i>capital gain</i>"), devono rilasciare alle parti la certificazione delle operazioni effettuate nell'anno 2021.</p> <p>L'obbligo di certificazione non si applica se il contribuente ha optato per il regime del "risparmio amministrato" o del "risparmio gestito".</p> <p>Per la certificazione in esame non è previsto un apposito modello.</p>
16.3.2022	Altre certificazioni	<p>I sostituti d'imposta devono rilasciare le altre certificazioni, relative al 2021, in relazione agli altri redditi soggetti a ritenuta, diversi da quelli precedenti (es. interessi relativi a finanziamenti e altri redditi di capitale).</p> <p>La certificazione avviene in forma libera, purché attesti l'ammontare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle somme e dei valori corrisposti, al lordo e al netto di eventuali deduzioni spettanti; • delle ritenute operate.
16.3.2022	Trasmissione dati spese per interventi su parti comuni condominiali	<p>Gli amministratori di condominio in carica al 31.12.2021 devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi alle quote di spesa imputate ai singoli condòmini in relazione alle spese sostenute dal condominio nel 2021 con riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica, antisismici, di sistemazione a verde e di

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali;</p> <ul style="list-style-type: none"> all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
16.3.2022	Trasmissione dati bonifici spese recupero edilizio e riqualificazione energetica	<p>Le banche, Poste Italiane e gli Istituti di pagamento devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria i dati relativi ai bonifici, disposti nell'anno 2021, per il pagamento delle spese per:</p> <ul style="list-style-type: none"> gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, che danno diritto alla prevista detrazione IRPEF; gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, che danno diritto alla prevista detrazione IRPEF/IRES.
16.3.2022	Trasmissione dati mutui	<p>I soggetti che erogano mutui agrari e fondiari devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:</p> <ul style="list-style-type: none"> i dati relativi all'anno 2021 degli interessi passivi e oneri accessori; in relazione a tutti i soggetti del rapporto.
16.3.2022	Trasmissione dati contratti assicurativi	<p>Le imprese di assicurazione devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID):</p> <ul style="list-style-type: none"> i dati relativi all'anno 2021 dei premi di assicurazione detraibili (es. contratti sulla vita, causa morte e contro gli infortuni); in relazione a tutti i soggetti del rapporto.
16.3.2022	Trasmissione dati contributi previdenziali	<p>Gli enti previdenziali devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:</p> <ul style="list-style-type: none"> i dati relativi all'anno 2021 dei contributi previdenziali ed assistenziali; in relazione a tutti i soggetti del rapporto.
16.3.2022	Trasmissione dati previdenza complementare	<p>Le forme pensionistiche complementari devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:</p> <ul style="list-style-type: none"> i dati relativi ai contributi di previdenza complementare versati nell'anno 2021, senza il tramite del sostituto d'imposta; in relazione a tutti i soggetti del rapporto.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.3.2022	Trasmissione dati rimborsi spese sanitarie	<p>Gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle spese sanitarie rimborsate nell'anno 2021, comprese quelle sostenute negli anni precedenti, per effetto dei contributi versati; • ai contributi versati nell'anno 2021, direttamente o tramite un soggetto diverso dal sostituto d'imposta.
16.3.2022	Trasmissione dati spese funebri	<p>I soggetti che svolgono attività di pompe funebri e attività connesse devono trasmettere in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'ammontare delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone nell'anno 2021, con riferimento a ciascun decesso; • i dati del soggetto deceduto e dei soggetti intestatari del documento fiscale.
16.3.2022	Trasmissione dati spese asili nido	<p>Gli asili nido (pubblici e privati) e gli altri soggetti che ricevono rette per la frequenza di asili nido e per servizi infantili devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle spese sostenute dai genitori nel 2021, per il pagamento di rette relative alla frequenza dell'asilo nido e di rette per i servizi formativi infantili, con riferimento a ciascun figlio iscritto; • ai rimborsi delle rette, erogati nel 2021, con riferimento a ciascun iscritto all'asilo nido.
16.3.2022	Trasmissione dati spese scolastiche	<p>Le scuole statali, le scuole paritarie private e degli enti locali possono trasmettere in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, in via facoltativa, i dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle spese scolastiche detraibili, versate nell'anno 2021 da persone fisiche con modalità diverse dal modello F24; • in relazione a ciascuno studente.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		La facoltà di comunicazione riguarda anche i soggetti che erogano rimborsi di spese scolastiche, in relazione ai rimborsi erogati nell'anno 2021, non contenuti nella Certificazione Unica.
16.3.2022	Trasmissione dati spese universitarie	Le Università statali e non statali devono trasmettere in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati: <ul style="list-style-type: none"> • i dati relativi all'anno 2021 delle spese universitarie sostenute, al netto dei relativi rimborsi e contributi; • con riferimento a ciascuno studente.
16.3.2022	Trasmissione dati rimborsi spese universitarie	I soggetti che erogano rimborsi relativi a spese universitarie, diversi dalle Università e dai datori di lavoro, devono trasmettere in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati: <ul style="list-style-type: none"> • i dati dei rimborsi delle spese universitarie erogati nell'anno 2021; • con riferimento a ciascuno studente.
16.3.2022	Trasmissione dati erogazioni liberali	Le ONLUS, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute che svolgono attività nell'ambito dei beni culturali e paesaggistici o della ricerca scientifica, possono (o devono in determinati casi) trasmettere in via telematica all'Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, i dati delle: <ul style="list-style-type: none"> • erogazioni liberali in denaro ricevute nell'anno 2021 da persone fisiche ed effettuate tramite banca, ufficio postale o altri sistemi di pagamento "tracciabili", con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti; • erogazioni liberali restituite nell'anno 2021, con l'indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione.
16.3.2022	Trasmissione dati spese veterinarie	Gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica: <ul style="list-style-type: none"> • i dati relativi alle spese veterinarie sostenute nel 2021, riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva; • al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.3.2022	Tassa numerazione e bollatura libri e registri	<p>Le società di capitali devono versare la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri (es. libro giornale, libro inventari), dovuta nella misura forfettaria di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione non supera l'ammontare di 516.456,90 euro; • ovvero 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera l'ammontare di 516.456,90 euro. <p>L'importo della tassa prescinde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal numero dei libri e registri; • dalle relative pagine.
16.3.2022	Versamento saldo IVA 2021	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono versare il saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2021 (modello IVA 2022). Tuttavia, il versamento del saldo IVA può essere differito, da parte di tutti i soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il 30.6.2022, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo; • oppure entro il 22.8.2022 (in considerazione dei differimenti dei termini cadenti di sabato e del periodo feriale), maggiorando le somme da versare, comprensive della suddetta maggiorazione, dell'ulteriore maggiorazione dello 0,4%. <p>A causa dell'emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato, senza interessi e sanzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione entro il 30.5.2022; • oppure, per il 50% del totale dovuto, in 7 rate mensili di pari importo a partire dal 30.5.2022 e per il restante 50% entro il 16.12.2022. <p>A causa dell'emergenza da influenza aviaria e peste suina africana, il versamento in esame è sospeso anche per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		soggette a restrizioni sanitarie (art. 3 co. 6- <i>quater</i> del DL 228/2021).
16.3.2022	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al mese di febbraio 2022; • versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p> <p>A causa dell'emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato, senza interessi e sanzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione entro il 30.5.2022; • oppure, per il 50% del totale dovuto, in 7 rate mensili di pari importo a partire dal 30.5.2022 e per il restante 50% entro il 16.12.2022. <p>A causa dell'emergenza da influenza aviaria e peste suina africana, il versamento in esame è sospeso anche per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie (art. 3 co. 6-<i>quater</i> del DL 228/2021).</p>
16.3.2022	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio 2022; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di febbraio 2022 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-<i>ter</i> del DPR 600/73, entro il termine in esame, se</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2021, gennaio e febbraio 2022 non è di almeno 500,00 euro.</p> <p>A causa dell'emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 1 co. 923 - 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati può essere effettuato, senza interessi e sanzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione entro il 30.5.2022; • oppure, per il 50% del totale dovuto, in 7 rate mensili di pari importo a partire dal 30.5.2022 e per il restante 50% entro il 16.12.2022. <p>A causa dell'emergenza da influenza aviaria e peste suina africana, il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati è sospeso anche per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie (art. 3 co. 6-<i>quater</i> del DL 228/2021).</p>
16.3.2022	Tributi apparecchi da divertimento	<p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; • in relazione agli apparecchi e congegni installati prima del 1^o marzo.
25.3.2022	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di febbraio 2022, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>I soggetti che, nel mese di febbraio 2022, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i modelli relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2022, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRA-STAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
30.3.2022	Variazione richiesta di rimborso in compensazione	Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti IRES "solari" possono presentare i modelli integrativi REDDITI 2021 e IRAP 2021, al fine di modificare la originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta in opzione per la compensazione del credito.
30.3.2022	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di marzo 2022 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di marzo 2022. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>
31.3.2022	Modello "EAS"	<p>Gli enti associativi privati (salvo specifiche esclusioni, es. ONLUS) e le società sportive dilettantistiche devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello "EAS":</p> <ul style="list-style-type: none"> • se nell'anno 2021 sono intervenute variazioni rispetto a quanto già comunicato; • al fine di beneficiare della non imponibilità ai fini IVA e IRES dei corrispettivi, delle quote e dei contributi. <p>La presentazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
31.3.2022	Presentazione domande per il "bonus pubblicità"	Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare in via telematica al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>servizi telematici messi a disposizione dall'Agazia delle Entrate, la comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativa agli investimenti pubblicitari sui giornali quotidiani e periodici, anche <i>online</i>, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, effettuati o da effettuare nell'anno 2022; • al fine di beneficiare del credito d'imposta del 50%, anche per gli investimenti non incrementali.
31.3.2022	Presentazione domande per il "bonus quotazione"	<p>Le piccole e medie imprese che si sono quotate in un mercato regolamentato nell'anno 2021 devono presentare la domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per beneficiare del credito d'imposta per i costi di consulenza, sostenuti dall'1.1.2018, relativi alla quotazione; • al Ministero dello Sviluppo economico, all'indirizzo PEC <i>dgpiipmi.div05@pec.mise.gov.it</i>, utilizzando l'apposito modulo e allegando la prevista documentazione. <p>Non rileva l'ordine cronologico di presentazione.</p>
31.3.2022	Presentazione domande per il "bonus impianti calcistici"	<p>Le società e le associazioni sportive, che hanno beneficiato della mutualità della Lega di Serie A, devono presentare la domanda per beneficiare del credito d'imposta per l'ammodernamento degli impianti calcistici, in relazione all'anno 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'indirizzo PEC <i>ufficiosport@pec.governo.it</i>; • comunicando l'ammontare delle somme ricevute ai sensi dell'art. 22 del DLgs. 9/2008 e gli interventi di ristrutturazione realizzati. <p>Non rileva l'ordine cronologico di presentazione.</p>
31.3.2022	Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS"	<p>I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agazia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di febbraio 2022 riguardante le vendite a distanza di beni importati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non soggetti ad accisa; • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea. <p>La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.</p>
31.3.2022	Dichiarazione per la "Tobin tax"	<p>I contribuenti che, nel 2021, hanno effettuato operazioni su strumenti finanziari, soggette alla c.d. "Tobin tax", senza avvalersi di banche, altri intermediari finanziari o notai, devono presentare all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'apposita dichiarazione, mediante il modello "FTT"; • in via telematica. <p>In presenza dei suddetti intermediari, la dichiarazione deve essere presentata da tali soggetti.</p>

Fùlcros Commercialisti per l'Impresa rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.